



# **STATUTO UNIRE**

**Bozza di Statuto**

**da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dell'8.6.2010**

# STATUTO UNIRE

## TITOLO I Costituzione – Scopi

### Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

1. E' costituita l'Associazione Unione Nazionale Imprese Recupero – UNIRE – (di seguito chiamata anche UNIONE), espressione delle imprese del settore del riciclo e recupero di materia dei residui e dei rifiuti.  
L'UNIONE è apartitica, non persegue finalità politiche, commerciali o di lucro, ha sede legale in Roma e ha durata illimitata. L'UNIONE, qualora se ne presentasse la necessità, potrà aprire sedi operative territoriali. L'Assemblea potrà eventualmente deliberarne lo scioglimento con le modalità di cui al successivo art. 22.
2. L'UNIONE esercita, con piena autonomia nei limiti del presente Statuto, la rappresentanza e la tutela degli interessi dei Soci.
3. Scopo dell'UNIONE è contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo delle attività di riciclo e recupero di materia dei residui e dei rifiuti, attraverso un'azione di rappresentanza dei Soci presso le istituzioni o le Organizzazioni comunitarie, nazionali e locali.

L'UNIONE si propone in particolare di:

- a) rappresentare, per il conseguimento dei fini statuari direttamente e/o tramite la FISE, i Soci (le Imprese, le Aggregazioni e le Associazioni) nei confronti dei poteri costituiti, di enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali e comunitarie;
  - b) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di norme e provvedimenti di interesse del settore del riciclo e recupero di materia dei residui e dei rifiuti;
  - c) promuovere ed organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni inerenti l'attività delle imprese operanti nel settore;
  - d) curare l'informazione, l'assistenza e la tutela degli interessi degli associati in tutti i problemi giuridici, tecnici, economici e fiscali che direttamente o indirettamente riguardino l'UNIONE.
  - e) collaborare con le istituzioni e gli enti interessati per l'attuazione dei fini statuari e per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
  - f) adempiere a tutti gli altri compiti che venissero deliberati dall'Assemblea, nel rispetto del fine sociale di tutela e difesa degli interessi dei Soci, svolgendo le attività che si rendessero necessarie.
4. L'UNIONE aderisce alla Federazione Imprese di Servizi - FISE - che è componente del sistema di rappresentanza Confindustria. Essa esercita la propria attività autonomamente, nel rispetto del vincolo di adesione a FISE e nella ricerca di ogni possibile intesa e collaborazione con le altre Associazioni aderenti a FISE, al fine di rafforzare la tutela comune di interessi condivisi.

5. L'UNIONE adotta il logo e gli altri segni distintivi di FISE e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. L'UNIONE ha altresì il diritto di utilizzare il logo confederale abbinato al logo di FISE, nei limiti previsti dal Regolamento confederale.
6. L'UNIONE adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla loro osservanza.
7. Il presente Statuto disciplina le attribuzioni e il funzionamento dell'UNIONE, in coerenza con le disposizioni statutarie di FISE e Confindustria, ed è corredato di uno specifico Regolamento attuativo ai sensi del successivo art. 20.

## **TITOLO II**

### **SOCI – ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, SANZIONI, CESSAZIONE**

#### **Articolo 2**

##### **SOCI**

1. Possono aderire direttamente in qualità di Soci di UNIRE, i Soggetti che svolgono attività di riciclo e recupero di materia di residui e dei rifiuti. Essi aderiscono:
  - a) come Imprese direttamente associate che, per la loro natura merceologica, non rientrerebbero in nessuna delle Aggregazioni già presenti in UNIRE. In tal caso esse faranno parte di un raggruppamento di imprese denominato “Aggregazione varie”;
  - b) come Imprese rientranti in una delle Aggregazioni già presenti in UNIRE. Se svolgono attività rappresentate da più Aggregazioni possono decidere di farne parte alle condizioni stabilite;
  - c) come Associazioni autonome già costituite. Esse aderiranno con specifica Convenzione.
2. Nell'ambito dell'UNIONE sono pertanto istituite, in base ad affinità merceologica, Filiere distinte quante sono le Associazioni e le Aggregazioni di imprese.

Le Filiere possono avere autonoma regolamentazione, previa approvazione della Giunta, in ogni caso compatibile con quanto riportato nel presente Statuto. Specifiche contribuzioni associative dovranno essere gestite con distinta tenuta delle risultanze contabili, fermo restando gli obblighi connessi alla contribuzione per la copertura degli oneri comuni. I Soci dovranno impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, che è approvato a norma dello stesso Statuto FISE.

Le domande di ammissione delle singole Imprese saranno sottoposte:

- all'esame ed alla approvazione delle Associazioni autonome già costituite di cui alla lettera c) del comma precedente;
- all'esame e alla approvazione delle Aggregazioni interessate di cui alla lettera b) del comma precedente e sono dalle stesse sottoposte alla Giunta per ratifica.

La domanda di adesione di una Impresa non rientrante nelle Filiere già presenti, di un'Associazione o di un'Aggregazione che rappresenti una nuova Filiera del recupero e/o del riciclo sarà sottoposta direttamente alla Giunta che ne delibera l'ammissione.

#### **Articolo 3**

##### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'UNIRE.
2. I Soci effettivi hanno inoltre diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli organi di UNIRE e di FISE, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo.

**3. L'adesione all'Associazione comporta per i Soci, in particolare, i seguenti obblighi:**

- a) osservare il presente Statuto e il relativo Regolamento attuativo, il Codice Etico e la Carta dei valori di Confindustria;
- b) osservare le deliberazioni dagli organi della FISE e dell'UNIONE;
- c) versare i contributi associativi nei termini del Regolamento attuativo del presente Statuto;
- d) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive di UNIRE o delle altre Associazioni aderenti a FISE e ciò per i legittimi interessi collettivi tra gli associati;
- e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati utili alla propria identificazione;
- f) fornire la propria collaborazione alle indagini, alle statistiche e agli studi che l'UNIONE ritenga necessario o utile svolgere nell'interesse degli associati; fermo restando la gestione riservata delle notizie che le perverranno dagli associati che utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali.

**Articolo 4**  
**ADESIONE, DURATA, RECESSO**

- 1. La domanda di adesione all'UNIONE è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo ed è corredata della documentazione richiesta.
- 2. L'adesione impegna il Socio a far parte di UNIRE per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo all'adesione stessa. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non siano state presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
- 3. All'atto di ammissione il Socio si obbliga al pagamento della quota contributiva, così come determinata dall'Assemblea dell'UNIONE. In caso di adesione di un'Associazione il contributo convenzionale sarà definito dalla Giunta.
- 4. Resta ferma la facoltà di recesso a termini dell'art. 21, commi 4 e 5, del presente Statuto.

**Articolo 5**  
**CONTRIBUTI, SANZIONI, CESSAZIONE**

- 1. La misura del contributo dovuto dai Soci, per ciascun anno solare, verrà stabilito e aggiornato dall'Assemblea UNIRE secondo criteri che saranno approvati dall'Assemblea stessa. Contributi integrativi potranno essere stabiliti dalle Assemblee delle singole Aggregazioni o Associazioni a fronte di specifici programmi, attività o prestazioni stabilite dai settori non coperti dal contributo fissato dall'Assemblea UNIRE. L'azienda già inquadrata in una Filiera di UNIRE potrà, qualora ne abbia l'interesse, chiedere l'inquadramento anche in un'altra Filiera ove versi un contributo aggiuntivo definito dall'Assemblea. A tale azienda verrà conseguentemente attribuito un numero di voti, nell'ambito dell'Assemblea di Filiera in cui richiede l'ulteriore inquadramento, in relazione al contributo dalla stessa versato. Per l'attribuzione dei voti in Assemblea resta fermo quanto stabilito all'art. 10.

La quota associativa dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Entro tale data i Soci sono tenuti a trasmettere la specifica documentazione eventualmente prevista per la Filiera di appartenenza.

L'UNIONE si riserva il diritto di richiedere ogni informazione suppletiva connessa agli scopi indicati nel presente Statuto.

In caso di adesione nel corso di esercizio, il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato per l'intero esercizio se l'adesione avverrà nel primo semestre, mentre sarà ridotto alla metà se l'adesione avverrà nel secondo semestre.

In caso di espulsione per il venir meno delle condizioni associative e nel caso di fusioni e scissioni, l'associato sarà tenuto al pagamento delle quote fino alla fine dell'esercizio in corso, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, l'Impresa associata è formalmente dichiarata morosa.

**2. Il Socio che non ottempera alle disposizioni del presente Statuto potrà, per deliberazione della Giunta:**

- a) essere richiamato all'osservanza dei suoi doveri con lettera raccomandata;
- b) in caso di comportamenti lesivi del buon nome dell'UNIONE o di accertata infedeltà od omissione di dichiarazioni, essere dichiarata indesiderabile e quindi espulsa con provvedimento motivato che verrà portato a conoscenza della prima Assemblea utile.

In merito alle deliberazioni della Giunta il Socio potrà ricorrere in Assemblea.

Il Socio che cessi di possedere i requisiti necessari per l'ammissione decade, in ogni caso, dalla qualità di Socio e da ogni eventuale carica associativa.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI ASSOCIATIVI – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

##### **Articolo 6**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1.** Sono Organi dell'UNIONE:
  - a) l'Assemblea;
  - c) il Presidente;
  - c) i Vice Presidenti;
  - d) la Giunta;
  - e) i Revisori dei Conti;
- 2.** Gli organi associativi di cui al comma 1 hanno poteri operativi autonomi, nei limiti di quanto specificamente previsto dal presente Statuto o dal relativo Regolamento attuativo. Tali organi hanno anche funzioni di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con il presente Statuto.
- 3.** L'eleggibilità e la permanenza nelle cariche elettive di cui al presente articolo nonché di quelle di FISE sono riservati ai rappresentanti delle imprese associate le quali soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi e associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo.

In particolare, l'eleggibilità a membro degli Organi dell'Associazione e di FISE è subordinata alla regolarità contributiva dei Soci alla data di svolgimento delle elezioni/designazioni.
- 4.** In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di UNIRE e di FISE è altresì subordinato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
- 5.** Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il legale rappresentante dell'impresa ovvero una persona da lui formalmente delegata e scelta tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o siano Direttori Generali dell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti della stessa, ai quali sia stata conferita formale delega.
- 6.** La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell'UNIONE è a scrutinio segreto.
- 7.** Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

8. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
9. Le cariche elettive di cui al presente articolo sono gratuite, ad eccezione di quelle dei Revisori dei conti.

### **Articolo 7**

#### **RIUNIONI IN AUDIO O VIDEOCONFERENZA**

1. Le riunioni degli Organi associativi di cui all'art. 6 possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **Articolo 8**

#### **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea UNIRE, espressione generale dei Soci aderenti, è presieduta dal Presidente dell'Unione ed è composta:

dai Presidenti delle Associazioni e delle Aggregazioni;  
da un numero massimo di cinque membri aggiuntivi, per ogni singola Filiera, eletti dal rispettivo Consiglio Direttivo.

La Filiera esprime un membro aggiuntivo ogni 25 voti spettanti alla stessa.  
I voti spettanti a ciascuna Filiera sono esercitati dal Presidente o da altro rappresentante della stessa da questi delegato.

2. Ogni Filiera può rappresentare non più di un'altra Filiera mediante delega scritta.

### **Articolo 9**

#### **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea:
  - a) promuove la partecipazione dei Soci alla vita associativa;
  - b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - c) delibera lo scioglimento di UNIRE e nomina i liquidatori e la destinazione degli eventuali fondi esistenti e del patrimonio sociale residui;



- d) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto ovvero proposto dagli altri organi dell'UNIONE;
- e) elegge il Presidente di UNIRE;
- f) elegge 5 membri componenti della Giunta diversi dai componenti effettivi;
- g) approva, su proposta della Giunta, il Regolamento attuativo del presente Statuto;
- h) delibera sulle politiche generali di interesse UNIRE e decide su tutti gli argomenti di interesse generale dei Soci, tenuto conto delle esigenze di integrazione e confronto con FISE e con ASSOAMBIENTE;
- i) determina la ripartizione delle quote associative o di eventuali quote integrative di UNIRE;
- j) promuove tutte quelle attività che si rendano comunque necessarie per il conseguimento degli scopi statutari e che non rientrino nella competenza specifica ed esclusiva di altri Organi sociali, anche costituendo appositi Comitati Tecnici.
- k) le attribuzioni di cui alle lettere precedenti sono di riferimento, per quanto applicabili, all'Assemblea della singola Sezione qualora non diversamente normata.

## **Articolo 10**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie.

1. Le une e le altre dovranno essere convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso firmato diretto a ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per le riunioni. la convocazione potrà essere fatta tramite fax, posta elettronica o mezzo equivalente, con spedizione da effettuarsi, nei casi di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della seconda convocazione. Esso deve altresì contenere il numero dei voti spettanti al singolo Socio ricevente.
2. I Soci, quando non intervengano direttamente, o a mezzo di proprio delegato munito dei poteri necessari, potranno farsi rappresentare nell'Assemblea con mandato scritto da altro Socio avente diritto di voto; è ammessa solo una delega.
3. L'Assemblea si riunisce d'ordinario almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta motivata presentata dai Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti complessivi UNIRE.
4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio sarà convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, la quale avrà per oggetto:
  - a) la discussione ed approvazione della relazione del Presidente in merito all'attività associativa;
  - b) la determinazione degli indirizzi generali di UNIRE; la discussione e la deliberazione su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
  - c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

## **Articolo 11**

### **COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per le votazioni, ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali per le quali si procede di regola mediante schede segrete, si segue il metodo che viene suggerito dal Presidente salvo che dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea non venga richiesto che sia messa in votazione la proposta di un metodo diverso.
2. L'Assemblea (ordinaria o straordinaria), in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e dei rappresentati, fatto salvo quanto previsto agli artt. 21 e 22 del presente Statuto.
3. La validità delle delibere avviene con la maggioranza assoluta (50% + 1) dei votanti presenti e/o rappresentati.
4. Al rappresentante di ciascun Socio spetta un numero di voti rapportato alla quota associativa dovuta nell'esercizio finanziario precedente a quello durante il quale si riunisce l'Assemblea e versato secondo le modalità in vigore.
5. Per l'esatta determinazione del numero dei voti spettanti, ciascun Socio dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
6. Per i nuovi Soci iscritti ad UNIRE successivamente all'anno preso in considerazione per l'accertamento dei contributi pagati, i voti sono attribuiti d'ufficio con riferimento all'importo contributivo versato prima dell'Assemblea.
7. L'attribuzione dei voti avviene, in relazione alla quota associativa, con la modalità di un voto ogni € 250,00 o frazione superiore a € 125,00.
8. La modalità sopra riportata vale anche per l'Assemblea di Filiera qualora non diversamente regolata.

## **Articolo 12**

### **DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI PER REFERENDUM**

1. L'Assemblea può deliberare anche per referendum.
2. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi di UNIRE.
3. Il diritto di voto è esercitato in un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione con la quale viene indetto il referendum, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4. Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.
5. Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie, per l'esercizio del diritto di voto è stabilito un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o fax o e mail - con la quale viene indetto il referendum. Per il quorum costitutivo e deliberativo si osservano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.
6. Lo scioglimento dell'Associazione non può essere oggetto di deliberazione referendaria.

### **Articolo 13**

#### **PRESIDENTE**

1. Il Presidente UNIRE dura in carica un biennio e può essere rieletto per un solo secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio. Il Presidente rappresenta gli interessi e le istanze dei Soci, cura i rapporti con la FISE e con i terzi per il raggiungimento degli scopi statuari.  
Il Presidente UNIRE è eletto dall'Assemblea dei Soci, presiede l'Assemblea e la Giunta, cura e vigila sull'andamento generale dell'UNIONE e dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere delle Assemblee e della Giunta.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente UNIRE, il Vice Presidente più anziano in carica esercita a pieno titolo tutte le funzioni ordinarie del Presidente.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non venga eletto dall'Assemblea, egli è sostituito, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anche in caso di sua assenza o di impedimento.
4. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell'impedimento e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

### **Articolo 14**

#### **I VICE PRESIDENTI**

Il Presidente propone alla Giunta i due Vice Presidenti scelti tra i componenti di diritto della Giunta stessa.  
I Vice Presidenti operano in base alle deleghe loro attribuite dal Presidente UNIRE.

## **Articolo 15**

### **GIUNTA**

1. La Giunta è composta dal Presidente UNIRE, dai Presidenti delle singole Filiere o da altro rappresentante delle stesse, dai cinque componenti eletti dall'Assemblea e vigila sull'osservanza del presente Statuto.  
I cinque componenti eletti dall'Assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.
2. La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 giorni.  
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
4. La Giunta ha il compito di:
  - a) eleggere tra i suoi componenti due Vice Presidenti UNIRE su proposta del Presidente;
  - b) presiedere all'amministrazione dell'UNIONE;
  - c) emanare direttive sull'ordinamento dei servizi resi da UNIRE;
  - d) provvedere alla nomina del Segretario dell'UNIONE;
  - e) deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e finanziario che riguarda l'ordinaria amministrazione;
  - f) propone all'Assemblea il Regolamento attuativo del presente Statuto per la sua approvazione;
  - g) promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi associativi, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dando esecuzione alle delibere della stessa;
  - h) assicurare il necessario raccordo e confronto con la FISE e ASSOAMBIENTE sulle problematiche di interesse comune;
  - i) approvare la relazione finanziaria ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
  - j) ratifica le domande di adesione approvate dalle Aggregazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto;
  - k) deliberare in merito all'adesione diretta di Imprese della Filiera "Aggregazione varie", all'adesione o alla costituzione di nuove Associazioni o Aggregazioni.
5. Alla Giunta ed ai singoli componenti, a seguito di specifica delibera dell'Assemblea, possono inoltre essere affidate particolari funzioni e deleghe, anche con poteri decisionali, con obbligo di riferire all'Assemblea.
6. La Giunta può delegare ad uno dei suoi componenti incarichi specifici di sua competenza o di rappresentanza.
7. Possono essere costituiti appositi Comitati Tecnici, composti preferibilmente da tecnici ed esperti operativi nominati dalle stesse Imprese associate.

8. I Comitati Tecnici, presieduti da un componente indicato dalla Giunta se promossi da UNIRE, esprimono pareri e posizioni sulle problematiche di interesse settoriale o intersettoriale. La loro attività ha carattere consultivo-propositivo, essi riferiscono rispettivamente alla Giunta, all'Assemblea quando costituiti da UNIRE, alla Filiera, quando da questa costituiti.

## **Articolo 16**

### **REVISORI DEI CONTI**

1. L'Assemblea in anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori dei Conti effettivi e due Revisori dei Conti supplenti e ne fissa gli emolumenti.
2. L'Assemblea sceglie i Revisori dei Conti, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Contabile.
3. In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
4. Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori dei Conti effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
5. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.
6. I Revisori effettivi scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.
7. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 2 anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
8. I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con voto consultivo, partecipano alle riunioni della Giunta;
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare in via definitiva un Revisore dei Conti effettivo, subentra, fino alla prima Assemblea utile, il primo dei Revisori dei Conti supplenti; a parità di voti tra due Revisori supplenti subentra quello più anziano di età.

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO**

#### **Articolo 17**

#### **BILANCIO DI PREVISIONE**

1. Per ciascun anno solare la Giunta approva il bilancio di previsione, costituito dal Conto economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 18**

#### **BILANCIO CONSUNTIVO**

1. Per ciascun anno solare la Giunta predispone il bilancio consuntivo, costituito dal Conto economico, raffrontato con il bilancio di previsione e con il consuntivo dell'esercizio precedente nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria, la Giunta trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della relazione di sua competenza, che deve contenere indicazioni generali di quadro e sulle principali voci del bilancio stesso.
3. Il bilancio consuntivo, costituito dal Conto economico e corredato della relazione predetta, è approvato dalla Giunta e quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Articolo 19**

#### **SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Su proposta del Presidente, la Giunta nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ai fini del perseguimento degli scopi statutari; assicura il buon funzionamento della struttura organizzativa di sua competenza; collabora con i Segretari delle altre Associazioni ai fini del buon funzionamento della struttura organizzativa di Fise.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione.

#### **Articolo 20**

#### **RAPPORTI CON FISE – REGOLAMENTO ATTUATIVO UNIRE**

1. I rapporti tra l'UNIONE e FISE sono disciplinati dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo, redatto in conformità allo Statuto e al Regolamento attuativo FISE.
2. Il Regolamento attuativo UNIRE è approvato dalla stessa Assemblea ordinaria dell'ASSOCIAZIONE, su proposta della Giunta.
3. Le delibere degli Organi associativi sono comunicate al Presidente di FISE, ai fini del necessario coordinamento associativo.

## **TITOLO VI**

### **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

#### **Articolo 21**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria. Questa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei voti spettanti alla totalità delle associate e con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti. In caso di parità di voto la votazione si ripete. In caso di rinnovata parità la proposta è rinviata ad altra adunanza.
2. In casi particolari la Giunta può sottoporre alle associate, mediante referendum fra le stesse, le modificazioni dello Statuto da proporsi all'Assemblea, da approvarsi con la maggioranza di cui al 1° comma; fermo restando quanto previsto al riguardo dall'art. 12.
3. Le modificazioni statutarie devono essere notificate alle associate, per mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla loro deliberazione.
4. Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
5. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Articolo 22**

#### **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
3. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.
5. La delibera di scioglimento dell'Associazione è tempestivamente portata a conoscenza del Presidente e del Consiglio Generale di FISE per i riflessi sull'assetto federativo.



### **Articolo 23**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- 1.** La risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell'UNIONE o tra le componenti dell'UNIONE e FISE, e che non si siano potute definire bonariamente, spetta in ogni caso ai Probiviri di FISE, anche su istanza di una sola delle parti.
- 2.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano analogicamente le disposizioni dello Statuto FISE nonché le disposizioni del codice civile in materia.
- 3.** Fino all'emanazione del Regolamento attuativo del presente Statuto valgono, per quanto applicabili, il previgente Regolamento e la relativa Convenzione.

\* \* \*